

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI

Ai sensi della normativa vigente e degli artt. 2047-2048 del Codice di Procedura Civile, la sorveglianza, la sicurezza e l'incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla didattica, per cui i docenti sono tenuti ad effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti per supplenze brevi predisposte dai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai Responsabili di plesso nel rispetto dei criteri e delle modalità deliberate in seduta collegiale, come di seguito indicato:

Per la Scuola Primaria e secondaria

- a.** utilizzazione del docente beneficiario dei permessi brevi, con utilizzo prioritariamente nelle classi di appartenenza assicurando la reperibilità per la restituzione delle ore fruite nel caso in cui l'emergenza si generi all'improvviso (il responsabile di plesso terrà registrati crediti/debiti nella banca del tempo). I PERMESSI BREVI USUFRUITI PER MOTIVI PERSONALI O ALTRO, DEVONO ESSERE RECUPERATI PRIORITARIAMENTE PER LE SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI entro i 2 mesi successivi e le modalità per il loro recupero non possono essere decise dal singolo docente ma verranno decise con preavviso di almeno un giorno. (Se entro i due mesi non si presenterà l'occasione di recuperare i permessi con sostituzioni si recupereranno nelle classi in compresenza). Si ricorda che i permessi brevi devono essere segnalati SEMPRE al referente di plesso
- b.** docente la cui classe non è presente a scuola;
- c.** docente il cui orario frontale di insegnamento sia inferiore all'orario cattedra assegnato (docenti in codocenza), docenti impegnati sulle attività di recupero/ potenziamento secondo il prospetto orario predisposto per ogni plesso (che deve essere predisposto tenendo conto delle criticità che possono intervenire in corso d'anno)
- d.** in caso di assenza dell'alunno assegnato, il docente di sostegno potrà essere utilizzato per supplenze nel rispetto dell'orario di servizio, prioritariamente per la sostituzione di altri docenti di sostegno, di docenti della classe di appartenenza e/o di altre classi;
- e.** in caso di assenza di uno degli alunni assegnati (R. 1:2) il docente di sostegno potrà essere utilizzato per parte oraria per supplenze nel rispetto dell'orario di servizio, prioritariamente per la sostituzione di altri docenti di sostegno, di docenti della classe di appartenenza e/o di altre classi; In ogni caso, se necessario, sarà il docente di classe ad effettuare la sostituzione e il docente di sostegno resterà nella classe assegnata.
- f.** cambio del turno orario di servizio del docente e/o fra docenti della stessa classe;
- g.** docente della stessa classe con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva);
- h.** utilizzo docente in codocenza con l'insegnante di Educazione Motoria (classi 4[^] e 5[^]);
- i.** docente non della stessa classe, con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva);
- l.** altro docente anche di altri plessi con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva);
- m.** distribuzione degli alunni nelle altre classi del plesso di appartenenza per la costituzione di gruppi eterogenei di attività trasversali e interdisciplinari;

n.nomina supplente temporaneo secondo le precisazioni di cui alla Nota MIUR 37856 del 28/08/2018 avente per oggetto: Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA

Ai fini della sicurezza, l'insegnante annoterà in forma cartacea il nome degli alunni appartenenti a classe diversa che fossero occasionalmente presenti a causa dell'assenza del loro insegnante. Durante le ore di sostituzione, gli insegnanti sono invitati a svolgere, oltre alla vigilanza, anche attività didattica relativa al proprio ambito disciplinare o attività formativa di tipo trasversale. La collocazione nel piano settimanale dell'orario complessivo sarà effettuata dai Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai Responsabili di plesso secondo le esigenze del servizio.

CHIARIMENTI E DISPOSIZIONI SOSTITUZIONI CON ORE ECCEDENTI

Si può ricorrere alle ore eccedenti il proprio orario di servizio solo previo utilizzo delle soluzioni che precedono tale circostanza (recupero permessi brevi, classe non presente a scuola, organico potenziato, assenza alunno disabile, ecc...), ovvero dopo aver valutato ed escluso la possibilità di non arrecare danno all'erario. Al fine di adottare tutte le misure idonee alla vigilanza degli alunni e garantire un regolare ed efficace svolgimento delle lezioni, impedendo il ricorso allo smembramento e/o all'abbinamento delle classi, ciascun docente può dichiarare la messa a disposizione di ore settimanali, eccedenti l'orario d'obbligo, per la sostituzione dei colleghi assenti. Tale disponibilità va riportata nel quadro orario settimanale, concordando la collocazione in modo da favorire la copertura delle ore iniziali, terminali ed intermedie dei giorni della settimana. Nel caso si ricorra alle ore eccedenti va assicurata la rotazione tra gli aspiranti tranne quando si possa ricorrere alla sostituzione con ore eccedenti utilizzando il/un docente contitolare della stessa classe/sezione. Questo rimane l'unico caso in cui si prescinde dalla rotazione, per ovvi motivi didattici. Laddove l'assenza sia improvvisa e si debba ricorrere alle ore eccedenti, i docenti saranno contattati telefonicamente per acquisire la disponibilità ad intervenire per sostituire, in tempi brevi. Se il docente non risponde alla prima telefonata si procede a contattare un altro collega. Nel caso di giorni successivi al primo di assenza, le ore eccedenti vanno pianificate, concordando con i docenti disponibili ad effettuarle, sempre considerando i criteri e prescindendo solo in caso di classe propria. Si ritiene utile precisare che la gestione delle sostituzioni con ore di eccedenza faccia riferimento innanzitutto a criteri di buon senso, di rispetto per le regole condivise della scuola, per tutti i colleghi non trascurandone anche l'aspetto economico, per cui l'accesso ad esse deve essere trasparente e garantito per tutti coloro che esprimono la propria disponibilità ad effettuarle.

I docenti dell'organico dell'autonomia che hanno disponibilità oraria maggiore, variabile da docente a docente, avranno la priorità nell'essere nominati a sostituire i docenti assenti fino a dieci giorni poiché il loro monte ore deve essere equivalente a ventidue ore settimanali. 3. Si chiede la disponibilità dei docenti contitolari di classe a organizzare il proprio turno di servizio in modo da coprire più ore possibili del collega assente;

I docenti Referenti di plesso provvederanno a comunicare, l'elenco dei docenti che hanno dato la disponibilità all'effettuazione di orario eccedente.

È possibile dare la disponibilità solo per il proprio plesso o per tutti i plessi. Mensilmente tutti i responsabili consegnano il prospetto predisposto con le ore eccedenti realizzate nei plessi.

REGOLE GENERALI

I docenti dell'organico dell'autonomia che hanno disponibilità oraria maggiore, variabile da docente a docente, avranno la priorità nell'essere nominati a sostituire i docenti assenti fino a dieci giorni poiché il loro monte ore deve essere equivalente a ventidue ore settimanali.

Si chiede la disponibilità dei docenti contitolari di classe a organizzare il proprio turno di servizio in modo da coprire più ore possibili il collega assente;

Se non si riesce a sostituire il docente assente, si procede ricorrendo alle disponibilità volontarie (da recuperare);

1. I docenti impegnati in più classi (religione, inglese, storia, geografia...) sono invitati a ridurre al minimo indispensabile le uscite/visite didattiche in quanto si crea disagio nelle sostituzioni;
2. L'insegnante di sostegno, in quanto titolare della classe, può gestire gli alunni in caso di assenza del collega. Si escludono i casi in cui, la particolare gravità dell'alunno, richieda un'assistenza e un'assidua sorveglianza personalizzata non derogabile.

Per tutti i criteri sopra indicati, la sostituzione verrà disposta per le vie brevi dal Dirigente, da uno dei suoi Collaboratori, dal referente di plesso e dall'Ufficio personale

CRITERI PER LE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

In caso di assenza del docente per le attività di sostegno vengono individuati i seguenti criteri:

1. Il docente per le attività di sostegno libero perché manca l'alunno da lui seguito svolge la sostituzione
2. Il docente per le attività di sostegno che segue un caso meno grave sostituisce il docente per le attività di sostegno assente (se caso grave) e l'alunno con una gravità lieve rimane con il proprio gruppo classe
3. I docenti in compresenza sostituiscono il docente di sostegno assente
4. I docenti di potenziamento sostituiscono il docente di sostegno assente
5. Il docente curricolare che in classe ha un alunno con gravità più lieve, nei medesimi orari in cui nella sua classe è presente anche l'insegnante di sostegno, sostituisce il docente per le attività di sostegno assente in un'altra classe e il docente per le attività di sostegno della classe del docente curricolare resta nella sua classe
6. Il docente di sostegno che ha ore libere svolge la sostituzione (ORE ECCEDENTI)